SQUADRA MINIMA DI SCORTA TRENI DB INTERCITY
IC EC ICN EN EXP WL/CC UNITALSI ORIENT EXPRESS
Tratto da *Tabella C* Circolare Piciocchi
con successive modifiche *(agg. 2022)*

COS'E' LA SQUADRA MINIMA DI SCORTA

La squadra minima di scorta è il numero minimo di agenti PdA necessari per la partenza di un treno in base al numero di vetture che lo compongono. La composizione della squadra minima è prevista da Circolari (*Piciocchi*) e accordi con valenza contrattuale (art. 13 punto 1.7 CCNL FS 2016, il CCNL 2022 non modifica) che nessuna parte in causa (azienda, sindacati, PdA e quadri aziendali) può interpretare o disattendere, avendo peraltro ovvie implicazioni di sicurezza del servizio.

IN PRATICA

Un treno per poter partire ha bisogno di una squadra minima. Fino al 15.05.09 la squadra minima prevedeva (Circ. Piciocchi) 1 Capotreno massimo 3 vetture e 1 CST massimo 7 vetture. Con l'accordo del 15.05.09 la squadra minima è diventata 1 Capotreno massimo 4 vetture e 1CST massimo 8 vetture.

DA NOTARE

La squadra minima di scorta, per semplicità, ormai è omogenea per tutti i treni dopo l'Accordo 15.05.09 che è parte integrande del CCNL. Da specificare che sulla squadra minima non esistono "deroghe" di alcun tipo anche per treni diciamo "particolari" tipo UNITALSI, ORIENT EXPRESS o trasporti particolari.

SCHEMA RIASSUNTIVO

	CLASSIFICAZIONE TRENO		
COMPOSIZIONE TRENO	***Intercity Eurocity***	***ICN-EN-UNITALSI ICN solo letti e cuccette fascia oraria 06-22***	***ICN solo letti e cuccette nella fascia oraria 22-06***
fino a 4 vetture	1 CTR	1 CTR	1CTR + 1CST per qualsiasi composizione *nb: se una tratta di scorta intacca la fascia diurna (06-22) la squadra di scorta deve essere adeguata fin da inizio scorta.*
5 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
6 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
7 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
8 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
9 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
10 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
11 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
12 vetture	1CTR + 1CST	1CTR + 1CST	
13 vetture	1CTR + 2CST	1CTR + 2CST	
14 vetture	1CTR + 2CST	1CTR + 2CST	
15 vetture	1CTR + 2CST	1CTR + 2CST	
16 vetture	1CTR + 2CST	1CTR + 2CST	
17 vetture	1CTR + 2CST	1CTR + 2CST	

EVENTUALE M40 DA PRATICARE PER LA MANCANZA SQUADRA MINIMA

Treno _____ del __/__/____ . Si dà avviso al CPV/CD Distributore di _____ che non essendoci la squadra minima di scorta, come da Tabella C confermata dal CCNL in vigore, il treno non possiede le minime condizioni di sicurezza e normative per poter partire. Si rimane in attesa di reintrego della squadra minima. *Ore e firma*

NORME CIRCOLARE PICIOCCHI E SUCCESSIVI ACCORDI

- **CIRCOLARE (EX PICIOCCHI) ACCORDO SINDACALE DEL 18.07.1990 CONFERMATO DALL'ACCORDO DEL 06.02.1998**

Ai soli fini del calcolo della quantità di carrozze da assegnare al personale di scorta,i rotabili in composizione al treno sono conteggiati come segue:

- valgono per una carrozza intera: le carrozze,le automotrici, i rimorchi, gli elementi di elettrotreno
- valgono per mezza carrozza:le carrozze letto,le carrozze ristorante, le carrozze self-service
- non devono essere conteggiati: i bagagliai,le carrozze cellulari ed altri veicoli di servizio

Punto 2.2

b) Sui treni EC, IC e Rapidi al CT vengono assegnate 3 carrozze ed al conduttore 4 carrozze

c) sui treni Espressi: al CT vengono assegnate 3 carrozze e al conduttore 6

Dopo aver assegnato al CT, rispettivamente 3 carrozze (punti b e c) e 4 carrozze (punto d) ed aver diviso le rimanenti per il rapporto Conduttore/carrozze come previsto,i resti pari o inferiori a 2 vanno trascurati. In ogni caso , in sede di formazione di organico,ad ogni conduttore non potrà essere assegnata più di una carrozza oltre a quella prevista dal rapporto. Stabilito l'organico ai treni con i criteri sopra descritti, l'assegnazione di fatto delle carrozze al personale di scorta rispetterà i valori indicati nell'allegata tabella B.

- **MODIFICA CON ACCORDO DEL 17.09.1998 (Treni ICN)**

d) il modulo di servizio per i treni ICN sarà assimilato per l'assegnazione d'organico a quello dei treni Espressi.

- **CONTRATTO AZIENDALE DI CONFLUENZA 2003 ART.35**

3. Confermando l'attuale composizione della squadra minima di scorta, di cui alla tabella "C" allegata all'accordo di Parte specifica dell'ex ASA Passeggeri, integrante il CCNL 6.2.1998, nonché le modalità attualmente in essere per la determinazione del modulo di servizio ai treni viaggiatori Passeggeri e T.M.R. (definite in applicazione delle tabelle "A" e "B" – allegati 2 e 3 all'accordo di Parte specifica dell'ex ASA Passeggeri, integrante il CCNL 6.2.1998, ed al successivo accordo del 17.9.1998).

3.3 Le tabelle A e B esplicative allegate, valide ai soli fini della corresponsione del compenso di cui al presente articolo, sostituiscono la tabella "B" allegata alla circolare P.RI.E 03/3.1(90)/1347 del 21.7.1990, che pertanto deve ritenersi superata.

- **ACCORDO 15 MAGGIO 2009**

Con riferimento all'Art. 35.3 dell'Accordo di confluenza FS 2003, nei servizi di scorta sui treni effettuati con materiali appartenenti al Gruppo A individuati con i criteri stabiliti dall'ANSF (telechiusura automatica con comando e controllo porte in cabina di guida), le parti convengono che **la squadra minima di scorta** sia così composta:

- Per i treni della DPNI: 1CT per le prime 4 carrozze assegnate;
  1CT + 1CST fino a 12 carrozze;
- Per i treni DPR: 1CT per le prime 8 carrozze assegnate;
  1CT + 1CST per composizioni superiori;

- **ACCORDO 8 OTTOBRE 2009**

Coerentemente alla decreto 5/2009 emanato da ANSF il 28.05.2009, Trenitalia comunica che DPR e DPNI hanno elaborato specifiche procedure per la gestione delle anormalità al blocco porte, in linea con quanto stabilito in materia dalle DEIF. Nel caso di guasto al blocco porte, restano confermate le assegnazioni di vetture previste fino al 15.05.2009. (SUPERATO DA DEIF 4.11 *ndr*)

- **CONTRATTO AZIENDALE FS 2012**

Art. 13 comma 1.8

Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL AF e del presente Contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL AF e dal presente contratto.

- **CONTRATTO AZIENDALE FS 2016**

Art.13 comma 1.7

Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL AF e del presente Contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL AF e dal presente contratto.

- **CONTRATTO AZIENDALE FS 2022**

Il CCNL non interessa questa fattispecie, rimanendo confermato quanto disposto dal precedente CCNL 2016.

COMMENTO

In definitiva dalla circolare ex Piciocchi in poi, con l'intervento dei successivi accordi e ccnl (2003, 2012, 2016 e 2022) scaturisce la validita' delle tabelle A (Trasporto Passeggeri) e B (Trasporto Regionale) per la formazione degli equipaggi ai treni /cioè per la formazione dei turni)

Discorso diverso e' la squadra minima (tabella C) che, dopo aver formato gli equipaggi in programmazione con i termini suddetti (tabelle A e B), serve come base minima per far partire un treno in gestione. La squadra minima (tab C) e' stata modificata da due accordi: accordo 15.05.2009 e accordo 08.10.2009 (vedi sopra). In pratica la squadra minima diventa (sui treni provvisti di sistema ccbp/lateralizzazione)
1 CTR + 1 CST fino a 12 vetture (4+8) e per il TMR 1 CTR fino a 8 vetture.

Nota: tutti i riferimenti alla mitigazione con un agente PdA in più per guasto Blocco Porte/Lateralizzazione sono attualmente superati dalle previsione della DEIF 4.11 che non prevede tale mitigaazione,

CIRCOLARE PRI. E. 03\31(90)1347 del 21\07\1990

EX PICIOCCHI

NORME DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DI SCORTA AL TRENO

VERBALE

Tra ente FS e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILTFIT-UILT-FISAFS, in applicazione di quanto previsto dall'intesa contrattuale 1990\92 per il personale di scorta al treno si concordano le norme attuate dal nuovo "modulo di scorta"contenute nello schema della circolare in allegato al presente accordo.

Si conviene altresì di riesaminare il complesso delle norme sull'utilizzazione del personale di scorta ai treni e di verificare la congruità degli attuali tempi accessori entro il 31 ottobre 1990.

Roma, 18 luglio 1990

ISTRUZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DI

SCORTA AI TRENI

A. RISPETTO DEI TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI ORDINARI

· I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei treni formati nel rispetto delle norme vigenti devono essere rispettati da tutti gli interessati. In particolar modo si deve operare affinchè a tutto il personale viaggiante sia garantito il rispetto del turno.

· Ai soli fini di ottenere la formazione di una squadra minima per la partenza di un treno, possono essere distolti agenti dal proprio turno di lavoro purchè il nuovo servizio assegnato non comporti un impegno superiore di oltre un'ora a quello previsto dal turno (compreso l'eventuale RFR). Fanno eccezione i casi previsti all'art.23 punti a),b),c),e),f) nei quali il diverso servizio assegnato dovrà essere notificato agli agenti tramite emissione di mod.M40. Il personale cui è assegnato un servizio diverso da quello di turno dovrà essere reintegrato nel proprio turno di servizio al compimento del servizio diverso assegnato, nel rispetto delle norme vigenti.

B. PROGRAMMI PER SERVIZI DI SCORTA A TRENI STRAORDINARI

In occasione di periodi di ferragosto, delle festività natalizie e pasquali nonché in altri periodi occasionali di traffico straordinario, saranno predisposti dei programmi di scorta intercompartimentali. Tali programmi dovranno distribuire il più uniformemente possibile gli impegni stessi tra i vari depositi interessati, valutando opportunamente il carico di impegno ad essi già assegnato. A tal fine ogni Ufficio Produzione, con interventi che tengano conto delle diverse situazioni esistenti negli impianti del compartimento, dovrà provvedere al sussidio dei depositi più impegnati, previe consultazioni con le Organizzazioni Sindacali.

C. DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DI PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

· Treni merci senza carrozza SOPPRESSO

· Treni merci scortati da solo capotreno SOPPRESSO

· Treni merci scortati da ausiliario viaggiante SOPPRESSO

· Treni viaggiatori

TRENI VIAGGIATORI

1. PREMESSA

In tutti i treni il Capotreno prende posto nel bagagliaio, se tale veicolo è ubicato alla testa del treno o è preceduto da non più di due vetture in servizio, oppure in un compartimento riservato in una delle tre vetture di testa.

ACCORDO 06\02\98.

Si può derogare della predetta norma, fissando preventivamente l'ubicazione del posto del Capotreno nei seguenti casi:

(a) Treni con bagagliaio attrezzato con apparecchiature per telemanovra e controllo chiusura porte delle carrozze, nei quali il CT dovrà prendere posto in bagagliaio, ovunque ubicato, per le manovre necessarie;

(b) Sui treni di cui all'elenco predisposto ad ogni cambiamento di orario dalla Direzione Centrale Risorse di questo dipartimento;

(c) In particolari condizioni di esercizio non prevedibili e comunque determinate da situazioni che possono configurarsi con quelle indicate nell'art 23 CCNL AF del 16\04\03.

Nei casi dei punti a) e b) al Capotreno non potranno essere assegnate carrozze in sede di formazione di organico. Ai soli fini del calcolo della quantità di carrozze da assegnare al personale di scorta, i rotabili in composizione al treno sono conteggiati come segue:

- Valgono per una carrozza intera le carrozze, le automotrici, i rimorchi, gli elementi di elettrotreno;
- Valgono per mezza carrozza le carrozze letto, le carrozze ristorante, le carrozze self-service;
- Non devono essere conteggiati i bagagliai, le carrozze cellulari ed altri veicoli di servizio.

Nel gruppo di carrozze in consegna ad un agente non potrà esservi più di una interruzione di comunicazione (escluse quelle estreme del gruppo stesso); le

due parti del gruppo devono risultare contigue. In tali casi non potranno essere affidati più di due carrozze al Capotreno e 4 al CST.

Per la stesura e la compilazione del turno di lavoro vanno considerati ordinari i treni e le carrozze dei quali è prevista la circolazione almeno tre giorni la settimana o per una quantità di giorni pari o superiore alla metà della durata complessiva dell'orario considerato.

Ovviamente si dovrà tenere conto anche degli altri servizi che si complementano a raggiungere i predetti minimi, nonché della possibilità di svolgere alternativamente gli uni e gli altri nella stessa giornata di turno.

1.1 COMPOSIZIONE SQUADRE DI SCORTA

L'assegnazione del personale di scorta ai treni viene determinata rispettando il seguente modulo di scorta:

Sui treni composti da materiale speciale (ETR 450\500) viene previsto il CT e un CST con possibile integrazione del 2° CST per esigenze commerciali da contrattare.

Sui treni EC, IC al CT vengono assegnate 3 carrozze e al CST 4. In caso di 11 pezzi l'assegnazione sarà al CT 2, al 1° CST 5 e al 2° CST 4, nel caso di 12 pezzi l'assegnazione sarà 3 – 5 – 4.

Sui treni espressi al CT saranno assegnate 3 carrozze e al CST 6

ACCORDO 06\02\98

TMR

(d) Sui treni Diretti compartimentali ed intercompartimentali fino a 4 carrozze solo il CT. Per composizioni superiori si assegnano i CST secondo il seguente rapporto: chiusura manuale un CST per ogni 4 carrozze; chiusura elettropneumatica un CST ogni 5 carrozze, assegnando comunque al CT fino a 4 carrozze.

(e) Treni locali: - composti da materiale intercomunicante con chiusura manuale delle porte, solo CT fino a 4 carrozze. Per composizioni superiori CT + CST. **ACCORDO 06\02\98**

Composti da materiale intercomunicante con chiusura elettropneumatica delle porte, solo CT fino a 6 vetture. Per composizioni superiori è previsto CT + 1 CST. Sui treni composti da materiale leggero con solo guidatore valgono le norme previste dalla circolare A 0011\P\2003\0001618 All.disp.35\2002 ed all.7 dell'ISPS.T.

Dalla disposizione RFI – DTC del 19\12\03.

(f) TRENI WL: per i treni composti da sole vetture letto è previsto che il CT + CST per ogni tipo di composizione.

(g) Sui treni composti da sole vetture letto e cuccette, durante il periodo 22.00 – 6.00, la squadra di scorta sarà formata dal CT + CST indipendentemente dalla composizione del treno. Per i servizi che interessano i periodi immediatamente precedenti e\o successivi la fascia suddetta, la squadra verrà contrattata in fase di ripartizione dei servizi di scorta. **ACCORDO DEL 17\09\98**.

Dopo aver assegnato al CT rispettivamente 3 carrozze (punti b e c) e 4 carrozze (punto d) ed aver diviso le rimanenti per il rapporto CST \ CARROZZE come previsto, i resti pari o inferiori a due vanno trascurati. In ogni caso, in sede di formazione di organico, ad ogni CST non potrà essere assegnata più di una carrozza oltre quella prevista dal rapporto. Stabilito l'organico ai treni con i criteri sopra descritti, l'assegnazione di fatto delle carrozze al personale di scorta rispetterà i valori indicati nell'allegata tabella B. Nei treni composti di due sole automotrici non comunicanti condotte dal solo macchinista, al CT sarà assegnata la sola vettura di testa.

D. QUANTITA' MINIME (NON DEROGABILI) DI AGENTI DI SCORTA CHE DEVONO ESSERE IN SERVIZIO SU OGNI TRENO VIAGGIATORI. ACCORGIMENTI POSSIBILIPER RAGGIUNGERE TALI MINIMI:

(vedi allegata tabella C)

1) Al CT non potranno essere assegnate più di 3 carrozze effettive, nei casi previsti ai punti B e C e non più di 4 nei casi previsti ai punti D ed E del punto 1.1. Al CST nei casi suddetti non potranno essere assegnate più di 7 carrozze effettive (WL- CC escluso orario 22.00/06.00 ai fini dell'assegnazione sono da considerare effettive).

2) Nei casi previsti ai punti E- F- G del punto 1.1, la squadra minima coincide con quella normalmente prevista.

3) Il numero minimo degli agenti necessario per la partenza dei treni può essere raggiunto ricorrendo a quanto previsto al punto 2A

4) SOPPRESSO

5 E' compito del CT, in relazione alla regolarità dell'esercizio, ove non sia intervenuto il CPV distributore, provvedere d'iniziativa:

a)ad applicare il disposto del precedente punto 1 nell'assegnazione delle carrozze;

b) soppresso

c) ad informare tempestivamente il DM dell'impossibilità di garantire con gli agenti a disposizione il servizio di bagagliaio o la partenza del treno. In tal caso sarà compito della stazione intervenire prontamente per i provvedimenti più opportuni al fine di garantire la regolare partenza del treno (messa fuori servizio di 1 vettura se possibile...)

d) A disporre, per garantire la partenza del treno con organico ridotto, l'utilizzazione di altri agenti del PV presenti sul treno (in servizio o fuori purchè idonei e della cui presenza il CT sia stato informato secondo quanto disposto al punto 5 dell'art. 9 della ISPST.

6) Nei casi in cui al punto precedente il CT dovrà comunque informare della consistenza effettiva della squadra il DM della stazione di partenza affinché comunichi al CPV distributore le condizioni di inoltro del convoglio.

7) Spetta al CPV distributore prendere gli opportuni contatti con il CPV addetto al coordinamento o con il DC o con il DM affinché nei casi di cui al punto 5 vengano informate le stazioni interessate perché possano agevolare i compiti del personale di scorta con i mezzi ritenuti più idonei.

8) La composizione ridotta della squadra di scorta deve essere valutata e considerata tenendo presente particolarmente la conseguenza che si determina nello svolgimento dei servizi accoppiati previsti dai turni o dai programmi. Pertanto nei casi di cui trattasi dovranno essere tempestivamente scambiate informazioni o intervenire accordi tra i CPV distributori.

9) Il compenso per vetture eccedenti sarà corrisposto rispetto all'assegnazioni di fatto come indicato dall'art.35 CCNL FS 16/04/2003.